

ART. 1

OBIETTIVI GENERALI

I presenti criteri sono individuati in esecuzione della legge 07.08.1990 n°241 onde rendere sempre più trasparente l'attività amministrativa di questo Comune.

Vengono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi o benefici economici di altro genere a persone singole, famiglie, associazioni private ed enti pubblici.

ART. 2

CRITERI INFORMATIVI

I contributi o i benefici economici vengono erogati per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza nonché per favorire attività culturali, sportive, e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

Nel quadro dei principi generali di cui ai punti precedenti l'ufficio preposto e/o l'Assessore alla Partita propone la concessione di contributi in denaro o altra utilità economica:

- 1) ai cittadini residenti nel Comune;
- 2) ai cittadini e stranieri che occasionalmente si trovano nel Comune per i quali sussistono condizioni di emergenza;
- 3) alle associazioni private con o senza personalità giuridica che perseguono per statuto attività assistenziali, culturali, sportive, religiose in favore della collettività senza distinzioni di razza, sesso e religione, enti pubblici con finalità culturali, assistenziali o educative.

Condizione indispensabile per l'erogazione dei contributi è la mancanza del fine di lucro sancito per statuto.

ART.3

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi alla erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione è consentita previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore alla Partita.

La consultazione è consentita senza specifiche autorizzazioni ai Consiglieri Comunali ai funzionari di altri enti pubblici qualora agiscono per l'espletamento delle loro funzioni nonché ai legali rappresentanti delle associazioni che svolgono attività analoga.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.31 della Legge 08.06.1990 n°142.

ART. 4

CONDIZIONI E REQUISITI

L'erogazione di contributi o altre utilità economica è rivolta alla generalità dei cittadini singoli o loro nuclei familiari che si trovino nello stato di bisogno da intendersi determinato dalla insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali, non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione del reddito.

Il contributo viene concesso altresì quando ricorrono circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, a causa dei quali i singoli o i nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione.

ART. 5

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Ove non sussistono ragioni di inderogabile necessità gli interessati presentano domanda al Sindaco su moduli forniti dal Comune. La proposta d'intervento può essere avviata d'ufficio a cura del servizio preposto in caso di accertato bisogno o di inerzia dell'interessato.

Le domande vengono istruite con apposita relazione del responsabile del servizio contenente anche proposte di intervento.

Quando sussistono motivi di urgenza il servizio provvede alla erogazione di contributi o altri benefici economici una tantum in misura non superiore al f. 20.000 per singolo cittadino e f. 40.000 per nucleo familiare formato da più persone.

Resta salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 08.01.1986 n°1.

ART. 6

C O N T R O L L I

Nel caso venga disposto in favore di privati cittadini l'erogazione in via continuativa di un contributo o altro beneficio economico l'ufficio provvederà alla verifica della persistenza dello stato di bisogno con cadenza almeno semestrale.

In caso di variazione delle circostanze il responsabile dell'Ufficio da immediata comunicazione alla Giunta motivando nuove proposte di intervento o la cessazione dell'intervento stesso. L'erogazione di contributi ad enti od associazioni deve essere seguita dalla dimostrazione dell'impiego della somma ricevuta mediante presentazione al Comune di congrua documentazione.

ART. 7

CONTRIBUTI STRAORDINARI

La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari può erogare contributi "una tantum" per:

- 1) Manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari (quali d esempio mostre riguardanti ricorrenze storiche o eventi sportivi straordinari).

CONTRIBUTI AD ENTI OD ASSOCIAZIONI

Tutti i contributi previsti dai presenti criteri generali verranno erogati tenendo conto di:

- a) finalità statutarie dell'Ente o associazione richiedente
- b) finalità della somma
- c) beneficio dell'intervento richiesto sulla comunità locale.

ART.8

C O M P E T E N Z E

I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora i contributi riferito a persone ecceda la somma di L.5.000.000 (anche per contribuzioni continuative dovute al pagamento di rette riferite all'anno solare) la competenza per l'adozione del relativo provvedimento d'impegno della spesa è del Consiglio Comunale.

I contributi erogati ad enti e/o associazioni che eccedano i L.3.000.000. annui (anche se elargiti in più soluzioni) vengono deliberati dal Consiglio Comunale.